SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38/L

LEGGE 9 febbraio 1999, n. **30.**

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

99G0076

LEGGE 9 febbraio 1999, n. **31.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.

99G0077

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 7 gennaio 1999.

Modificazioni ed integrazioni al piano degli interventi per il Giubileo.

99A1279

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1999, n. **32.**

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.

3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.

4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell' ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3451):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 21 luglio 1998.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 24 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 16 settembre 1998 e approvato il 17 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5238):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 1º ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 19, 20 e 21 gennaio 1999.

Esaminato in aula il 22 gennaio 1999 ed approvato, con modificazioni, il 27 gennaio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3451/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 29 gennaio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione ed approvato il 4 febbraio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), è il seguente:

«5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 425/1997, è il seguente:

«3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto».

99G0080

LEGGE 18 febbraio 1999, n. **33.**

Accettazione del quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. In attuazione della risoluzione n. 11644 del 22 dicembre 1997 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 4.590,7 milioni a 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 5.

1. Alla regolazione dei rapporti, derivanti dall'esecuzione della presente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvede mediante convenzione da stipulare dal citato Ministero con detti istituti.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3277):

Presentato dal Ministro del tesoro (CIAMPI) il 18 maggio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5141):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 luglio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 11 novembre 1998; 12 gennaio 1999.

Esaminato in aula il 27 gennaio 1999 e approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3277/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 gennaio 1999.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 gennaio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 29 gennaio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— La legge 23 marzo 1947, n. 132, reca: «Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo montario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo».

99G0081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. **34.**

Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Personale

1. Il Corpo della Guardia di finanza è costituito dalle seguenti categorie di personale militare:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) appuntati e finanzieri.

2. Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

a) ufficiali generali:
1) generale di divisione;
2) generale di brigata;

b) ufficiali superiori:
1) colonnello;
2) tenente colonnello;
3) maggiore;

c) ufficiali inferiori:
1) capitano;
2) tenente;
3) sottotenente.

3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

a) ruolo ispettori:
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;

b) ruolo sovrintendenti:
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.

4. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

a) appuntato scelto;

b) appuntato;

c) finanziere scelto;

d) finanziere.

5. L'allievo finanziere è sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri».

Art. 2.

Ordinamento generale

1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:

a) comando generale;

b) comandi e organi di esecuzione del servizio;

c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;

d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.

2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in:

a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;

b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree.

3. La linea gerarchica territoriale è formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.

4. Al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.

5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economico-finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.

6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti è stabilita nell'allegata tabella *A*.

Art. 3.

Comando generale

1. Il comando generale è l'organo mediante il quale il comandante generale:

a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.

Art. 4.

Consiglio superiore della Guardia di finanza

1. Il comandante generale si avvale del Consiglio superiore della Guardia di finanza per le questioni di rilevanza strategica concernenti l'organizzazione, il personale, le operazioni e la pianificazione a medio e lungo termine per l'acquisizione e l'impiego delle risorse.

2. Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente consultivo, è composto dai generali di divisione in servizio permanente effettivo, è presieduto dal comandante in seconda ed è convocato dal comandante generale anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

3. Il comandante generale ha facoltà di sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione che non rientri tra quelle indicate nel comma 1.

Art. 5.

Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale

1. I comandi interregionali sono retti da un generale di divisione e hanno alle dipendenze, di norma, due o più comandi regionali.

2. I comandi regionali sono retti da un generale di brigata o da un colonnello e sono costituiti, di norma, da due o più comandi provinciali, da un nucleo di polizia tributaria, da uno o più centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.

3. I comandi provinciali sono retti da colonnello o altro ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.

4. I nuclei di polizia tributaria:

a) sono unità ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria;

b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano.

5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.

Art. 6.

Comandi e organi dei reparti speciali

1. Il comando dei reparti speciali è retto da un generale di divisione e ha alle dipendenze uno o più comandi e nuclei speciali, nonché il comando aeronavale centrale.

2. I nuclei speciali:

a) sono unità ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie;

b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorità istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario.

3. Il comando aeronavale centrale è retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.

Art. 7.

Ispettorato per gli istituti di istruzione

1. L'ispettorato per gli istituti di istruzione è retto da generale di divisione. Ha alle dipendenze:

a) centro di reclutamento;

b) accademia;

c) scuola sottufficiali;

d) legione allievi;

e) scuola di polizia tributaria;

f) centri di addestramento;

g) banda musicale.

2. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da generale di brigata o colonnello.

3. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o più scuole allievi finanzieri.

Art. 8.

Comandi e reparti di supporto tecnico logistico e amministrativo

1. I comandi ed i reparti con funzioni di supporto tecnico, logistico e amministrativo hanno rango variabile e sono costituiti per soddisfare le esigenze di uno o più comandi ovvero di aree territoriali determinate.

Art. 9.

Rapporti con il Ministro delle finanze

1. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il comandante generale della Guardia di finanza comunica, tempestivamente, al Ministro delle finanze l'adozione di ciascuna determinazione di cui al comma 4 del precedente articolo 2.

2. I poteri organizzativi di cui al presente regolamento sono esercitati nell'ambito e con l'osservanza delle direttive del Ministro delle finanze emanate ai sensi degli articoli 3 e 14 del dereto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 10.

Norme finali

1. Il comandante generale della Guardia di finanza, in sede di prima applicazione, emana le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nonché ogni altra norma che risulti in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 8

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 2, comma 6)

CORRISPONDENZA TRA LE DENOMINAZIONI PREVIGENTI E SOPPRESSE E QUELLE NUOVE DEI COMANDI E REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449.

Denominazioni previgenti e soppresse	Nuove denominazioni
Ufficio del generale di divisione ispettore	Comando interregionale e comando per i reparti speciali
Ufficio del generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione Comando scuole	Ispettorato per gli istituti di istruzione
Zona Legione	Comando regionale
Gruppo (in sede di capoluogo di provincia)	Comando provinciale

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

*c)*assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei comandi e reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei comandi e reparti individuati e quelle previgenti».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza».

Nota all'art. 3:

— Per il titolo della legge 23 aprile 1959, n. 189, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Gli articoli 3, 14 e 16, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recano:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

«Art. 16, comma 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno».

Note all'art. 10:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 v. nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge n. 189/1959 v. nelle note alle premesse.

99G0078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Poggiomarino;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato generale delle sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Poggiomarino, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Poggiomarino (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Fiora Fasano, viceprefetto ispettore;

dott.ssa Gabriella D'Orso, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Maurizio Mazzei, commissario della polizia di Stato.

Art. 3.

La commissione straodinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzione spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 102

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 1996 a conclusione di un periodo di gestione commissariale, conseguente al provvedimento di scioglimento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Già in precedenza l'ente era stato destinatario del provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Considerata la collocazione ambientale del comune di Poggiomarino nell'hinterland vesuviano, che risente della forte presenza di organizzazioni camorristiche che hanno generato un clima di tensione e di particolare apprensione per il possibile condizionamento dell'amministrazione locale, per le consolidate collusioni e per gli efficaci mezzi di persuasione, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il comune di Poggiomarino, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, a 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti svolti avvalorano la rilevata permeabilità alle infiltrazioni ed al condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, nonché un notevole livello di compromissione degli organi elettivi ed un uso distorto da parte di alcuni amministratori della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse al fine di favorire illecitamente soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, l'intensa rete di frequentazioni e le molteplici relazioni, che variano dal semplice rapporto interpersonale al rapporto di parentela tra alcuni componenti del consiglio e della giunta con esponenti dei locali clan criminali, hanno determinato connivenze e cointeressenze pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità locale.

Ad avvalorare la situazione sopradescritta soccorre la circostanza che parte degli amministratori eletti facevano parte del civico consesso di Poggiomarino, sciolto per infiltrazioni camorristiche nel 1991.

L'attività della giunta, inoltre, contrassegnata da instabilità collegata ad una serie di dimissioni al suo interno, ha evidenziato un preoccupante degrado amministrativo, aggravato, altresì, dalla singolare scelta di un assessore che, su pressioni esercitate da un noto capoclan, è ricaduta su persona ritenuta gradita ad esponenti di spicco della criminalità.

Emblematica, inoltre, è la particolare posizione processuale penale di alcuni amministratori che sono stati rinviati a giudizio per abuso d'ufficio continuato e violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistica.

l settori in cui emergono segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli degli appalti pubblici, della gestione finanziaria e dell'edilizia in relazione al fenomeno dell'abusivismo.

In materia di appalti pubblici, l'inidoneità dell'ente a difendere e salvaguardare il governo locale dall'infiltrazione camorristica è resa palese dalla vicenda riguardante i lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas metano.

Risulta, infatti, che tale appalto sia stato appannaggio, a vario titolo, di ditte in qualche modo collegate a personaggi gravitanti nella sfera della delinquenza organizzata, che hanno proceduto all'esecuzione dei lavori sia in difformità del progetto approvato, che del programma dei lavori.

Le varianti, che hanno comportato in maniera inequivoca una maggiore utilità per i concessionari e un danno per la comunità locale, sono state, altresì, illegittimamente sanate dall'amministrazione comunale.

È stato, inoltre, fatto ricorso a procedure di sub-appalto, in violazione della normativa vigente in materia, consentendo che parte dei lavori venissero eseguiti da ditte che sono risultate collegate alla criminalità organizzata e per le quali è stata volutamente omessa la richiesta di certificazione antimafia.

Strettamente collegata alla vicenda sopradescritta è quella relativa ad un consorzio per la metanizzazione, al cui interno sono stati designati, per il comune di Poggiomarino, soggetti ia cui nomina non sarebbe risultata scevra da favoritismi ed interessi certamente estranei al bene comune.

Altro episodio riguarda le procedure amministrative poste in essere dall'ente, su proposta di un assessore, in ordine all'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori di ampliamento e sistemazione di una strada, che hanno evidenziato gravi irregolarità generando danni patrimoniali a carico dell'ente ed ingiusti vantaggi a favore della società appaltante, indiziata di essere nella disponibilità della criminalità organizzata.

Anche le procedure previste per l'affidamento dei servizi di trasporto funebre, di refezione scolastica, di pulizia in edifici pubblici e di forniture di apparecchiature varie hanno danneggiato l'economia dell'ente e favorito le ditte appaltatrici a causa delle condizioni estremamente vantaggiose (per queste ultime) apposte nei relativi contratti, in ordine ai quali risultano violate le norme piu elementari in materia di esecuzione di appalti e, talvolta, introdotte nei relativi capitolati clausole tali da limitare la piena ed equa partecipazione delle ditte interessate.

La consistenza e l'entità degli elementi raccolti in fase di accesso convergono inequivocabilmente a delineare un quadro preoccupante, caratterizzato da una diffusa e consolidata presenza di ditte, alcune incaricate da precedenti amministrazioni che, in qualche modo, sono risultate collegate direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata, ovvero hanno avuto rapporti e cointeressenze con soggetti coinvolti in vicende afferenti reati di stampo camorristico.

Ulteriore riscontro della collusione della malavita organizzata si rinviene nel settore edilizio, certamente tra i più permeabili alle sue illecite interferenze, settore nel quale l'ente ha inequivocabilmente dimostrato di penalizzare la collettività amministrata, favorendo, con procedure irregolari, interessi di parte, nonché omettendo sistematicamente i dovuti controlli e gli incisivi interventi per reprimere il dilagante abusivismo.

La convergenza tra gli interessi della delinquenza organizzata e l'amministrazione comunale di Poggiomarino emerge anche nella vicenda riguardante il servizio di riscossione entrate, in particolare nell'affidamento dell'appalto per la riscossione di oneri di concessione edilizia ad una ditta nella cui compagine societaria figura un amministratore coinvolto in una vicenda processuale penale, ancora in corso. Le indagini svolte hanno messo in luce diffuse illegalità ed omessi controlli per la complicità di alcuni amministratori comunali, che hanno prodotto effetti devastanti sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

Le allarmanti interferenze della criminalità organizzata, ancor piu insidiose in quanto manifestatesi anche attraverso legami e connessioni trasversali, pongono in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenziano, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari all'interesse della collettività, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Poggiomarino.

A tal fine il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino con relazione del 31 dicembre 1998, che si intende qui integralmente richiamata.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, a 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, a 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 4 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 19 febbraio 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che in occasione del Giubileo è prevista una presenza, solo per la città di Roma, di circa 30 milioni di pellegrini e ciò costituisce sotto il profilo ambientale e di protezione civile una situazione di pericolo non fronteggiabile con i mezzi ed i poteri ordinari;

Considerato in particolare che occorre procedere all'immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal mancato smaltimento a norma di legge dell'enorme massa di rifiuti che saranno prodotti nel territorio della città di Roma e provincia;

Viste le istanze prodotte dal presidente della regione Lazio con nota prot. n. 3402 del 4 febbraio 1999, dal sindaco di Roma in data 4 febbraio 1999 e dal Ministro del'ambiente in data 4 febbraio 1999 che evidenziano lo stato di pericolosità socio-ambientale;

Considerato che l'attuale sistema infrastrutturale delle discariche esistenti e degli impianti per la raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti presenta peculiarità tali da poter essere considerato insufficiente rispetto alla enorme quantità di rifiuti che verranno prodotti in occasione del Giubileo;

Ritenuto che per il fatto di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordimamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A1301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1999.

Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera *e),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli altri incaricati a mezzo dei quali i soggetti indicati nel citato art. 3, comma 3, trasmettono le dichiarazioni stesse;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 1998 con il quale sono stati individuati alcuni soggetti a mezzo dei quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione di altri soggetti a mezzo dei quali trasmettono le dichiarazioni gli altri incaricati della trasmissione telematica di cui all'art 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

Ritenuta la necessità di sostituire il menzionato decreto 17 settembre 1998 al fine di uniformare le previsioni ivi contenute con quelle introdotte con il presente decreto e di individuare ulteriori soggetti a mezzo dei quali le associazioni operano;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l'abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:

a) le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3 comma 3, lettere *a)* e *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

b) le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 2.

1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse:

a) le società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;

b) i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-*ter* del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a), b* e *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e soci delle predette associazioni;

c) le associazioni di cui all'art. 36 del codice civile costituite fra associazioni sindacali tra imprenditori in

cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera *c),* del menzionato art. 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.

1. Le società partecipate esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini e collegi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle parteciate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettera *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati possono essere abilitate a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale delle spredette società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 4.

1. Il decreto dirigenziale 17 settembre 1998 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A1302

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, in Carpi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi;

Vista la delibera dell'11 settembre 1998 con il quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 4.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari almeno al 10% *dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie* ad una riserva, investita nei modi di legge, finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria conferita e dopo aver detratto le spese di gestione;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

(Omissis).

99A1239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Insieme e solidali II», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Insieme e solidali II», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Mario Enzo Romano in data 17 febbraio 1986, repertorio n. 11702, registro società n. 4424/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29399/219473.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1205

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa mista «La nuova Tarumba a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Giuliani Leonardo in data 27 maggio 1986, repertorio n. 19253, tribunale Foggia, registro imprese n. 8190, B.U.S.C. n. 3451/220016;

società cooperativa mista «Diomede» a r.l., con sede in San Marco in Lamis, costituita per rogito notaio Caiola Valentino in data 11 ottobre 1984, repertorio n. 43166, tribunale Foggia, registro imprese n. 6708, B.U.S.C. n. 3137/210973;

società cooperativa mista «C.I.S.E. - Centro indagini e studi economici» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Mazzeo Alba in data 7 novembre 1988, repertorio n. 12077, tribunale Foggia, registro imprese n. 9864, B.U.S.C. n. 3964/2426615;

società cooperativa agricola «San Valentino» a r.l., con sede in Vico del Gargano, costituita per rogito notaio De Maio Teodoro in data 7 maggio 1971, repertorio n. 10510, tribunale Lucera, registro imprese n. 412, B.U.S.C. n. 1162/114855.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1303

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 5 giugno 1998.

Attività non consentite ai dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare i commi 56-61 dell'art. 1;

Vista la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997;

Visto il decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge del 28 maggio 1997, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996;

Considerato di dover individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Decreta:

Art. 1.

Non sono consentite, in via generale, ai dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, attività tecnico-professionali ricadenti su aree e beni vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985, decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963, che siano esplicate nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza.

Art. 2.

Non sono consentite le attività che interferiscono con i compiti istituzionali, di seguito indicate:

1) elaborare e/o realizzare progetti di restauro e attività di conservazione su beni di interesse ambientale, archeologico, architettonico, artistico e storico, nell'ambito di competenza dell'ufficio di appartenenza;

2) esercitare comunque e dovunque il commercio di beni soggetti a leggi e strumenti di tutela nazionali e internazionali;

3) effettuare lavori di ordinamento, censimento, catalogazione presso biblioteche di enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione o presso istituti che ricevono contributi dall'amministrazione, qualunque sia la loro dislocazione sul territorio;

4) effettuare riordinamento di fondi documentari appartenenti a enti e privati o elaborare o realizzare progetti di restauro su di essi da parte del personale in servizio presso la Sovrintendenza archivistica che esercita la vigilanza sui precitati soggetti;

5) essere titolari, impiegati o consulenti presso società o ditte che forniscono prestazioni d'opera, beni e/o servizi all'amministrazione, in tutto il territorio nazionale;

6) essere consulenti o periti nei casi in cui è controparte l'amministrazione di appartenenza, in tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

Ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifiche, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionali non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Al dipendente direttamente interessato è fatto obbligo di segnalare eventuali conflitti, anche potenziali, che insorgessero durante l'esercizio di una attività a tempo parziale già autorizzato.

Roma, 5 giugno 1998

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

99A1304

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 gennaio 1999.

Approvazione della riformulazione del progetto dei lavori: «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu». Ente attuatore: E.S.A.F. (Ordinanza n. 130).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che il commissario governativo, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Vista la propria ordinanza n. 42, in data 20 maggio 1996, con la quale, è stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal secondo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»;

Atteso che nel secondo stralcio operativo succitato, l'Ente sardo acquedotti e fognature, in prosieguo denominato E.S.A.F., è stato individuato, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per l'attuazione dell'opera di che trattasi; e che, conseguentemente le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice saranno affidate a personale dell'E.S.A.F. medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo e secondo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 14.800.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *c),* su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 660344, in data 26 giugno 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.S.A.F. per costruzione dell'impianto di depurazione centralizzato dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1713/3;

Atteso che su tale contabilità vengono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'E.S.A.F.;

Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, ed affidato al contempo all'E.S.A.F. l'incarico di realizzarla;

Considerato che successivamente a tale approvazione, l'amministrazione di San Giovanni Suergiu nel rilasciare il nulla-osta di competenza ha richiesto all'E.S.A.F. di verificare la possibilità di modificare il percorso del collettore fognario di adduzione dei reflui che, in pressione, dal centro urbano porta all'impianto di depurazione, al fine di non attraversare il centro abitato;

Atteso che l'E.S.A.F. ha riformulato il progetto in parola quale «definitivo», in quanto redatto prima dell'entrata in vigore della legge n. 109/1994, al fine di procedere alla realizzazione dell'opera con il sistema dell'appalto integrato, ed al contempo ha apportato la modifica di tracciato del collettore fognario di adduzione dei reflui, proposta dal comune di San Giovanni Suergiu con il rilascio del nulla-osta sopracitato, n. 7683 del 30 settembre 1996;

Atteso che su tale progetto «definitivo» si è espresso favorevolmente il Comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 548, reso nell'adunanza del 23 dicembre 1998;

Ritenuto di dover approvare la riformulazione del progetto dell'opera di che trattasi;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso che, all'approvazione della riformulazione progettuale in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la più volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 all'art. 6, lettera *c)*;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione riformulazione progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvata la riformulazione del progetto dei lavori di «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000 così ripartito:

Lavori a corpo		L. 11.881.632.569
oneri di capitolato	L. 30.000.000	
oneri di manutenzione ed avviamento	L. 180.000.000	
		L. 210.000.000
Importo lavori a base d'asta		L. 12.091.632.569
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10% sui lavori	L. 1.209.163.257	
Spese generali	L. 1.020.643.712	
Espropriazioni	L. 380.000.000	
Imprevisti	L. 98.560.462	
		L. 2.708.367.731
Importo del progetto		L. 14.800.000.000

2. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, dei lavori per la realizzazione dell'intervento suddetto nella riformulazione progettuale approvata con la presente ordinanza.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 12;

espropriazioni: compimento entro mesi 36;

lavori: inizio entro mesi 8;

lavori: compimento entro mesi 24.

4. Essendo l'intervento, ricompreso nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, lo stesso, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, è di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'E.S.A.F., dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;

Art. 2.

Prescrizioni all'ente attuatore e finanziamento

1. L'E.S.A.F., incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» provvederà all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori secondo il progetto «definitivo» nella riformulazione approvata con la presente ordinanza.

2. L'E.S.A.F. trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

3. La somma di L. 14.800.000.000 per la realizzazione dell'intervento, impegnata con atto di determinazione n. 28 del 29 agosto 1996, al netto L. 3.700.000.000 già versate con il medesimo atto di determinazione, verrà corrisposta all'E.S.A.F. con le modalità indicate nell'ordinanza 53/96;

Art. 3.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o della commissione di collaudatori, nominati dall'E.S.A.F su designazione del commissario governativo.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'E.S.A.F.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'E.S.A.F. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'E.S.A.F. è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F. ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni

sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le prescrizioni già contenute nell'atto di affidamento approvato con precedente ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 14 gennaio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A1176

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo 2402 del 31 ottobre 1996;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo 1/98 del 16 giugno 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

S01A Analisi delle serie storiche;

L03C Archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

L18A Critica shakespeariana;

P01A Istituzioni di economia;

K05A Fondamenti di informatica;

L18A Letteratura anglo-irlandese;

L18B Letteratura degli Stati Uniti;

L18A Letteratura inglese moderna e contemporanea;

L09B Lingua messapica;

M02A Metodologia della ricerca storica;

N19X Storia del Diritto moderno e contemporaneo;

L16A Storia del teatro francese;

L18A Storia del teatro inglese;

M02A Storia dell'Europa;

L16A Storia della cultura francese;

L18B Storia della cultura nord americana;

Q01C Storia dell'amministrazione pubblica;

M02A Storia della Puglia in età moderna;

L01A Civiltà preclassiche.

Art. 2.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

M11A Epistemologia genetica;

Q01A Filosofia delle scienze sociali;

K05A Fondamenti di informatica;

M11D Psicopatologia dello sviluppo;

M08A Storia della filosofia politica.

Art. 3.

Nell'art. 424 relativo al corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali - sede di Bari (indirizzo Documentalisti, area 3, Il anno; indirizzo Storico artistico, area 9, III anno; indirizzo Archivistico, area 9, III anno), all'elenco delle discipline viene aggiunta la seguente:

L07B Letteratura latina medievale.

Art. 4.

Nell'art. 427, punto 5 relativo al corso di diploma universitario in Operatore dei beni culturali - sede di Taranto (area 5: informatica, I anno), all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

K05B Basi di dati e sistemi informativi;

K05B Laboratorio di informatica;

K05C Elaborazioni di immagini.

Nello stesso articolo, il punto 5, al penultimo comma, viene integrato come segue: «uno dei cicli brevi potrà consistere nella biennalizzazione di una lingua straniera».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

99A1177

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE MIACEL 6 febbraio 1999, n. **3.**

Accertamento del comune competente alla trascrizione degli atti di stato civile dei figli di cittadini italiani nati e residenti all'estero.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della valle d'Aosta

Ai commissari del Governo

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'on. sig. Ministro

Al Ministro degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio I

All'I.S.T.A.T.

All'A.N.U.S.C.A.

L'individuazione del comune competente alla trascrizione degli atti di stato civile di cittadini italiani nati e residenti all'estero in base alle disposizioni dettate in materia dall'art. 51 del vigente ordinamento di stato civile e dall'art. 73 delle disposizioni sui poteri consolari, i quali prevedono che, in mancanza di pregressa residenza o di domicilio nello Stato, gli atti vengano trasmessi all'ufficio di stato civile di Roma, ha creato inconvenienti nella gestione dell'AIRE.

Infatti, il comune di Roma si è trovato a gestire una considerevole «anagrafe residuale» che ha determinato, nel tempo, gravi rallentamenti nell'acquisizione e nell'aggiornamento delle posizioni anagrafiche dei cittadini iscritti all'AIRE. Inoltre, si è spesso verificato il caso di persone nate all'estero e mai domiciliate in Italia, il cui atto di nascita è stato trascritto nel comune di ultima residenza dei genitori, ma il cui atto di matrimonio è stato invece trasmesso, per la trascrizione, al comune di Roma, creando conflitti di competenza ed incertezze sulle modalità di esecuzione della norma e sul suo raccordo con le disposizioni in materia di iscrizione all'AIRE.

Al fine di evitare il protrarsi della descritta situazione di incertezza, questa Amministrazione ha ritenuto che il domicilio richiamato dall'art. 51 possa essere individuato anche in un centro di interessi, non solo economici e patrimoniali della persona, ma anche sociali e familiari per cui, il comune competente alla trascrizione di atti di stato civile formati all'estero riguardanti cittadini da iscrivere o iscritti all'AIRE, può essere legittimamente individuato in quello nel quale è stato

trascritto l'atto di un ascendente, ancorché remoto, dell'interessato, trattandosi del luogo a cui è collegata l'ultima relazione familiare instaurata e conosciuta in Italia del cittadino in questione.

Tale interpretazione che anticipa l'innovazione che verrà recata nella materia dal nuovo ordinamento di stato civile è stata di recente condivisa dal Ministero di grazia e giustizia e, pertanto, si ritiene necessario informare le amministrazioni comunali perché adeguino il loro operato e si evitino gli inconvenienti per il passato.

Il Ministro degli affari esteri è pregato di volere impartire le necessarie disposizioni agli uffici consolari.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

99A1290

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 16 febbraio 1999, n. **3.**

Reg. CE 1586/97 - Rese rappresentative di mais, soia, girasole e kenaf coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione per uso non alimentare - Campagna 1999/2000.

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.S.O.

All'Assitol

Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 1999/2000 per i contratti di semi di mais, soia, girasole nonché piante di kenaf coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nelle Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione è stata calcolata, confermemente a quanto previsto nella circolare di cui sopra, la media ponderata, per superficie coltivata, delle rese non alimentari risultanti dalla dichiarazioni di raccolta relative alle campagne precedenti; tali rese sono state aggiornate rispetto alla campagna 1998/1999 solo in caso di variazioni significative (maggiori di +/− 2%).

Si precisa inoltre che, per i semi di mais le rese sono state estratte dal piano di regionalizzazione, mentre per le piante di kenaf, essendo la prima campagna, sono state fissate delle rese indicative, in steli, sulla base dei dati disponibili in letteratura.

Per le zone provinciali dove non è stata proposta una resa, non essendo disponibile il dato, i produttori potranno indicare, la resa della zona provinciale omogenea adiacente.

Nel caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadono su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.I.M.A., per quella zona, evidando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Si ricorda che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore ed inoltre non devono presentare correzioni o abrasioni, pena la loro nullità.

È necessario inoltre, che il produttore, alleghi una copia del contratto firmata dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) alla domanda P.A.C. ricordando che il termine ultimo per il deposito dei contratti presso l'A.I.M.A., è il 29 aprile 1999.

Il direttore generale reggente
dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
LAZZARESCHI

RESE DI GIRASOLE SET-ASIDE CAMP.1999-2000

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta 1999
001	1	TO	montagna int.	1,22
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	1,96
002	1	VC	montagna int.	1,16
002	3	VC	collina int.	1,43
002	5	VC	pianura	1,88
003	1	NO	montagna int.	1,29
003	3	NO	collina int.	1,43
003	5	NO	pianura	1,44
004	1	CN	montagna int.	1,13
004	3	CN	collina int.	1,37
004	5	CN	pianura	2,05
005	3	AT	collina int.	1,62
005	5	AT	pianura	1,69
006	1	AL	montagna int.	1,16
006	3	AL	collina int.	1,65
006	5	AL	pianura	1,78
007	1	AO	montagna int.	1,16
009	1	SV	montagna int.	1,41
009	2	SV	montagna lit.	1,41
009	3	SV	collina int.	1,41
009	4	SV	collina lit.	1,41
010	1	GE	montagna int.	1,10
010	2	GE	montagna lit.	1,10
010	3	GE	collina int.	1,10
010	4	GE	collina lit.	1,10
012	3	VA	collina int.	1,35
012	5	VA	pianura	1,78
013	3	CO	collina int.	1,59
013	5	CO	pianura	2,07
015	3	MI	collina int.	1,59
015	5	MI	pianura	2,05
016	1	BG	montagna int.	1,56
016	3	BG	collina int.	1,56
016	5	BG	pianura	2,00
017	1	BS	montagna int.	1,56
017	3	BS	collina int.	1,99
017	5	BS	pianura	2,44
018	1	PV	montagna int.	1,23
018	3	PV	collina int.	1,79
018	5	PV	pianura	2,07
019	5	CR	pianura	2,69
020	3	MN	collina int.	1,89
020	5	MN	pianura	2,70
023	1	VR	montagna int.	1,37
023	3	VR	collina int.	1,67
023	5	VR	pianura	2,44
024	1	VI	montagna int.	2,03
024	3	VI	collina int.	2,49
024	5	VI	pianura	2,46
025	1	BL	montagna int.	1,68
026	3	TV	collina int.	1,95
026	5	TV	pianura	2,37
027	5	VE	pianura	2,81
028	3	PD	collina int.	2,40
028	5	PD	pianura	2,67
029	5	RO	pianura	3,00
030	1	UD	montagna int.	1,33
030	3	UD	collina int.	1,85
030	5	UD	pianura	2,41
031	3	GO	collina int.	1,25
031	5	GO	pianura	2,43
032	4	TS	collina lit.	1,20
033	1	PC	montagna int.	1,25
033	3	PC	collina int.	1,95
033	5	PC	pianura	1,77
034	1	PR	montagna int.	1,32
034	3	PR	collina int.	* 2,22
034	5	PR	pianura	1,96
035	3	RE	collina int.	1,48
035	5	RE	pianura	2,04
036	1	MO	montagna int.	1,27
036	3	MO	collina int.	1,77
036	5	MO	pianura	2,37
037	1	BO	montagna int.	1,16
037	3	BO	collina int.	2,24
037	5	BO	pianura	2,65
038	5	FE	pianura	2,82
039	3	RA	collina int.	2,02
039	5	RA	pianura	2,54
040	3	FO	collina int.	1,60
040	5	FO	pianura	2,55
041	1	PS	montagna int.	1,42
041	3	PS	collina int.	1,68
041	4	PS	collina lit.	1,72
042	1	AN	montagna int.	1,78
042	3	AN	collina int.	1,76

042	4	AN	collina lit.	2,11
043	1	MC	montagna int.	1,61
043	3	MC	collina int.	1,78
043	4	MC	collina lit.	2,02
044	1	AP	montagna int.	1,26
044	3	AP	collina int.	1,75
044	4	AP	collina lit.	1,86
045	3	MS	collina int.	1,40
046	5	LU	pianura	1,35
047	1	PT	montagna int.	*1,24
047	3	PT	collina int.	1,57
048	1	FI	montagna int.	1,10
048	3	FI	collina int.	1,48
048	5	FI	pianura	1,48
049	4	LI	collina lit.	1,23
050	3	PI	collina int.	1,41
050	4	PI	collina lit.	1,64
050	5	PI	pianura	1,54
051	1	AR	montagna int.	1,25
051	3	AR	collina int.	1,53
052	3	SI	collina int.	1,51
053	1	GR	montagna int.	1,19
053	3	GR	collina int.	1,40
053	4	GR	collina lit.	1,40
053	5	GR	pianura	1,40
054	1	PG	montagna int.	1,75
054	3	PG	collina int.	1,50
055	1	TR	montagna int.	1,35
055	3	TR	collina int.	1,37
056	3	VT	collina int.	1,21
056	5	VT	pianura	1,45
057	1	RI	montagna int.	1,92
057	3	RI	collina int.	1,60
058	1	RM	montagna int.	1,37
058	3	RM	collina int.	1,30
058	4	RM	collina lit.	*1,60
058	5	RM	pianura	1,68
059	1	LT	montagna int.	1,39
059	3	LT	collina int.	1,63
059	4	LT	collina lit.	1,32
059	5	LT	pianura	1,70
060	3	FR	collina int.	1,12
061	3	CE	collina int.	1,12
061	4	CE	collina lit.	1,21
061	5	CE	pianura	1,21
062	1	BN	montagna int.	1,25
062	3	BN	collina int.	1,30
063	4	NA	collina lit.	1,20

063	5	NA	pianura	1,20
065	3	SA	collina int.	1,32
065	4	SA	collina lit.	1,32
065	5	SA	pianura	1,32
066	1	AQ	montagna int.	1,20
067	1	TE	montagna int.	1,24
067	3	TE	collina int.	1,26
067	4	TE	collina lit.	1,35
068	3	PE	collina int.	1,14
068	4	PE	collina lit.	1,14
069	1	CH	montagna int.	1,10
069	3	CH	collina int.	1,14
069	4	CH	collina lit.	1,14
070	1	CB	montagna int.	1,19
070	3	CB	collina int.	1,21
070	4	CB	collina lit.	1,21
071	1	FG	montagna int.	1,10
071	3	FG	collina int.	1,39
071	4	FG	collina lit.	1,39
071	5	FG	pianura	1,59
072	3	BA	collina int.	1,41
072	5	BA	pianura	1,62
075	5	LE	pianura	1,10
090	5	SS	pianura	1,20
092	5	CA	pianura	1,20
093	3	PN	collina int.	1,83
093	5	PN	pianura	2,22
094	1	IS	montagna int.	1,41
094	3	IS	collina int.	1,41
095	5	OR	pianura	1,20
096	1	BI	montagna int.	1,16
096	3	BI	collina int.	1,29
096	5	BI	pianura	1,37
097	1/1	LC	montagna int./1	1,29
097	1/2	LC	montagna int./2	1,29
097	3/1	LC	collina int./1	1,79
097	3/2	LC	collina int./2	1,79
098	5	LO	pianura	2,25
099	3	RN	collina int.	1,60
099	4	RN	collina lit.	1,60
099	5	RN	pianura	2,44
100	1	PO	montagna int.	1,50
100	3	PO	collina int.	*1,75
103	1	VB	montagna int.	1,29
103	3	VB	collina int.	1,29

(*) dato variato rispetto alla Camp.98/99

RESE MAIS SET-ASIDE
CAMP. 1999-2000

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta camp.99-00, ton/ha
002	5	VC	pianura	7,64
003	5	NO	pianura	7,90
015	3	MI	collina int.	6,19
015	5	MI	pianura	8,55
018	5	PV	pianura	8,77
019	5	CR	pianura	9,53
020	5	MN	pianura	9,66
098	5	LO	pianura	8,55
023	1	VR	montagna int.	7,00
023	5	VR	pianura	9,22
024	3	VI	collina int.	8,32
024	5	VI	pianura	8,74
027	5	VE	pianura	8,84
028	3	PD	collina int.	8,23
028	5	PD	pianura	8,99
029	5	RO	pianura	8,81
030	5	UD	pianura	7,77
031	5	GO	pianura	7,67
033	3	PC	collina int.	7,17
033	5	PC	pianura	8,27
036	5	MO	pianura	9,75
037	5	BO	pianura	8,04
038	5	FE	pianura	9,52
039	5	RA	pianura	7,29

RESE DI KENAF SET-ASIDE
CAMP.1999-2000

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta camp.99-00, ton/ha in steli
001	3	TO	collina int.	10,00
001	5	TO	pianura	10,00
002	3	VC	collina int.	10,00
002	5	VC	pianura	10,00
003	3	NO	collina int.	10,00
003	5	NO	pianura	10,00
004	3	CN	collina int.	10,00
004	5	CN	pianura	10,00
005	3	AT	collina int.	10,00
005	5	AT	pianura	10,00
006	3	AL	collina int.	10,00
006	5	AL	pianura	10,00
012	3	VA	collina int.	10,00
012	5	VA	pianura	10,00
013	3	CO	collina int.	10,00
013	5	CO	pianura	10,00
015	3	MI	collina int.	10,00
015	5	MI	pianura	10,00
016	3	BG	collina int.	10,00
016	5	BG	pianura	10,00
017	3	BS	collina int.	10,00
017	5	BS	pianura	10,00
018	3	PV	collina int.	10,00
018	5	PV	pianura	10,00
019	5	CR	pianura	10,00
020	3	MN	collina int.	10,00
020	5	MN	pianura	10,00
023	3	VR	collina int.	10,00
023	5	VR	pianura	10,00
024	3	VI	collina int.	10,00
024	5	VI	pianura	10,00
026	3	TV	collina int.	10,00
026	5	TV	pianura	10,00
027	5	VE	pianura	10,00
028	3	PD	collina int.	10,00
028	5	PD	pianura	10,00
029	5	RO	pianura	10,00
030	3	UD	collina int.	10,00
030	5	UD	pianura	10,00
033	3	PC	collina int.	10,00
033	5	PC	pianura	10,00
034	3	PR	collina int.	10,00
034	5	PR	pianura	10,00
035	3	RE	collina int.	10,00
035	5	RE	pianura	10,00
036	3	MO	collina int.	10,00
036	5	MO	pianura	10,00
037	3	BO	collina int.	10,00
037	5	BO	pianura	10,00
038	5	FE	pianura	10,00
039	3	RA	collina int.	10,00
039	5	RA	pianura	10,00
040	3	FO	collina int.	10,00
040	5	FO	pianura	10,00
041	3	PS	collina int.	10,00
041	4	PS	collina lit.	10,00
042	3	AN	collina int.	10,00
042	4	AN	collina lit.	10,00
043	3	MC	collina int.	10,00
043	4	MC	collina lit.	10,00
044	3	AP	collina int.	10,00
044	4	AP	collina lit.	10,00
096	3	BI	collina int.	10,00
096	5	BI	pianura	10,00
098	5	LO	pianura	10,00
099	3	RN	collina int.	10,00
099	4	RN	collina lit.	10,00
099	5	RN	pianura	10,00

RESE DI SOIA SET-ASIDE CAMP.1999-2000

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta camp.99-00, ton/ha
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	2,06
002	3	VC	collina int.	2,09
002	5	VC	pianura	2,35
003	3	NO	collina int.	1,63
003	5	NO	pianura	1,84
004	3	CN	collina int.	1,98
004	5	CN	pianura	2,23
005	3	AT	collina int.	1,57
005	5	AT	pianura	1,76
006	3	AL	collina int.	1,57
006	5	AL	pianura	1,76
012	3	VA	collina int.	1,47
012	5	VA	pianura	1,66
013	3	CO	collina int.	2,16
013	5	CO	pianura	2,43
015	3	MI	collina int.	2,36
015	5	MI	pianura	2,66
016	3	BG	collina int.	2,29
016	5	BG	pianura	2,57
017	3	BS	collina int.	2,66
017	5	BS	pianura	3,00
018	3	PV	collina int.	2,21
018	5	PV	pianura	2,48
019	5	CR	pianura	3,30
020	3	MN	collina int.	2,93
020	5	MN	pianura	3,29
023	3	VR	collina int.	2,71
023	5	VR	pianura	3,05
024	3	VI	collina int.	2,56
024	5	VI	pianura	2,88
026	3	TV	collina int.	2,63
026	5	TV	pianura	2,96
027	5	VE	pianura	3,44
028	3	PD	collina int.	2,56
028	5	PD	pianura	2,88
029	5	RO	pianura	3,35
030	3	UD	collina int.	2,26
030	5	UD	pianura	2,54
031	3	GO	collina int.	2,53
031	5	GO	pianura	2,85
032	4	TS	collina lit.	2,45
033	3	PC	collina int.	2,44
033	5	PC	pianura	2,75
034	3	PR	collina int.	2,65
034	5	PR	pianura	2,98
035	3	RE	collina int.	2,54
035	5	RE	pianura	2,86
036	3	MO	collina int.	2,79
036	5	MO	pianura	3,14
037	3	BO	collina int.	2,68
037	5	BO	pianura	3,02
038	5	FE	pianura	3,18
039	3	RA	collina int.	2,19
039	5	RA	pianura	2,46
040	4	FO	collina lit.	2,28
040	5	FO	pianura	2,57
042	3	AN	collina int.	2,21
042	4	AN	collina lit.	2,21
043	3	MC	collina int.	1,74
043	4	MC	collina lit.	1,74
046	5	LU	pianura	1,67
048	3	FI	collina int.	2,11
048	5	FI	pianura	2,37
050	4	PI	collina lit.	2,18
050	5	PI	pianura	2,45
052	3	SI	collina int.	1,20
053	3	GR	collina int.	2,18
053	4	GR	collina lit.	2,18
053	5	GR	pianura	2,45
054	3	PG	collina int.	2,20
057	3	RI	collina int.	2,29
058	4	RM	collina lit.	1,64
058	5	RM	pianura	1,85
067	3	TE	collina int.	2,50
067	4	TE	collina lit.	2,50
093	3	PN	collina int.	2,17
093	5	PN	pianura	2,44
100	3	PO	collina int.	2,30

99A1268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.19414-XV.J(1797) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «7 Shots Flowers Garden (d.f.: Sala F. Giardino Fiorito 7 colpi)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10388-XV.J(1696) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «5 Colour Kimuro Cal. 100 MM. (d.f.: Sala F. 5 Colori Kamuro Cal. 100 MM.)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Zhe Jiang Native Produce & Animal By Products Import & Export Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10390-XV.J(1698) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Silver Peony W/Green Pistil (d.f.: Sala F. Peonia con Pistilli)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19411-XV.J(1794) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «25 Shots Colourful Coconut Palm (d.f.: Sala F. 25 Colpi Palma Colorata sl 25)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Luan Gang Branch Factory of Shilong Fireworks - China, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10394-XV.J(1702) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Red and Green Bees (d.f.: Sala F. Api rosse 2 verdi)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19417-XV.J(1800) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Blue Thunderbolt Flower (d.f.: Sala F. Fulmine Blu)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - China, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14704-XV.J(1768) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Cales 4», che il sig. Monfreda Andrea intende produrre nella propria fabbrica in Calvi Risorta (Caserta) - località Aria Vecchia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A»" al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22319-XV.J(1722) del 19 gennaio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

«M.A. Snow Green (d.f.: Martarello Razzo Salice Piangente)»;

«M.A. Yellow Chrysanthemum (d.f.: Martarello Razzo Girasole)»;

«M.A. Colourful Comet (d.f.: Martarello Razzo Cometa Multicolore)»;

«M.A. Group Stars (d.f.: Martarello Razzo Pirolux)»;

«M.A. Double Bangs (d.f.: Martarello Razzo Master)»;

«M.A. Triple Bangs (d.f. Martarello Razzo Big Bangs)»,

che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17253-XV.J(1784) del 19 gennaio 1999, i manufatti esplosivi, che la U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano) - località Cascina Draga intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito indicato:

T804 (d.f.: UB0638): quinta categoria - gruppo C;

T806 (d.f.: UB0658): quinta categoria - gruppo C;

W285-44 (d.f.: UB0652): quarta categoria;

T2552 (d.f.: UB0640): quarta categoria.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19327-XV.J(1791) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «19 Shots Battery Flowers Garden (d.f.: Sala F. Giardino Fiorito 19 colpi)», che la Sala Fireworks, intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation no. 46, Xudong Road, Jianhu County, Jangsu - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19329-XV.J(1793) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Flowers of Spring (d.f.: Sala F. Fontana Grande Scoppiettante)», che la S.r.l. Sala Fireworks intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation no. 46, Xudong Road, Jianhu County, Jangsu - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10385-XV.J(1693) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Green to Yellow Colour Peony (d.f.: Sala F. Peonia Cambiante Verde/Giallo)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Zhe Jiang Native Produce & Animal By Products Import & Export Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1191

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle missionarie secolari della passione, in Mascalucia

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle missionarie secolari della passione, con sede in Mascalucia (Catania).

99A1178

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario S. Maria del Castello, in Castrovillari

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica del santuario S. Maria del Castello, con sede in Castrovillari (Cosenza).

99A1179

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla confraternita di Santa Lucia, in Gioia del Colle

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1998, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto alla confraternita di Santa Lucia, con sede in Gioia del Colle (Bari).

99A1180

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, in Forlì

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, con sede in Forlì.

99A1181

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto delle suore salesiane missionarie, in Roma

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto delle suore salesiane missionarie, con sede in Roma.

99A1182

Riconoscimento della personalità giuridica della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, in Cagliari

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, con sede in Cagliari.

99A1183

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare Cristo Re, in Milano

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare Cristo Re, con sede in Milano.

99A1184

Riconoscimento della personalità giuridica della confraternita Maria SS. della Carità, in Licata

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della confraternità Maria SS. della Carità, con sede in Licata (Agrigento).

99A1185

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione diocesiana delle figlie della Beata Vergine Assunta in Cielo, in Santo Stefano Quisquina.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione diocesiana delle figlie della Beata Vergine Assunta in Cielo, con sede in Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

99A1186

Riconoscimento della personalità giuridica della Confederazione internazionale unione apostolica del clero, in Roma

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confederazione internazionale unione apostolica del clero, con sede in Roma.

99A1187

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, in Roma.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confederazione dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, con sede in Roma.

99A1188

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto dell'arciconfraternita di S. Maria del Suffragio sotto il titolo di S. Giovanni Battista, in Voltaggio.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto all'arciconfraternita di S. Maria del Suffraggio sotto il titolo di S. Giovanni Battista, con sede in Voltaggio (Alessandria).

99A1189

Modificazioni allo statuto della fondazione don Cosimino Fronzuto, in Gaeta

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1998, sono state approvate le modifiche apportate il 24 aprile 1998 dal consiglio di fondazione allo statuto della fondazione don Cosimino Fronzuto, con sede in Gaeta (Latina), di cui all'atto pubblico del 29 giugno 1998, n. di repertorio 24849/4966, a rogito del notaio dott. Gennaro Liguori.

99A1242

Erezione in ente morale della «Fondazione amici dei poveri» in Appiano Gentile

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, la «Fondazione amici dei poveri», con sede in Appiano Gentile (Como), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 23 dicembre 1997, repertorio n. 26974/2384, a rogito del notaio Ferdinando Cutino di Besozzo.

99A1243

Trasformazione della natura giuridica dell'Istituto delle poverette della casa di Nazareth, in S. Ambrogio di Valpolicella

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1998, viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui l'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata «Istituto delle poverette della casa di Nazareth», con sede in frazione Ponton del comune di S. Ambrogio di Valpolicella (Verona), viene trasformata in Istituto religioso di diritto diocesiano conservando la stessa denominazione e sede.

99A1190

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 febbraio 1999

Dollaro USA	1,0992
Yen giapponese	133,61
Dracma greca	322,05
Corona danese	7,4345
Corona svedese	8,9075
Sterlina	0,67890
Corona norvegese	8,6885
Corona ceca	37,873
Lira cipriota	0,58000
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,12
Zloty polacco	4,2608
Tallero sloveno	189,4169
Franco svizzero	1,5986
Dollaro canadese	1,6351
Dollaro australiano	1,7237
Dollaro neozelandese	2,0397
Rand sudafricano	6,8535

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1346

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1999 è stato prorogato alla data del 30 novembre 1999 il mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

99A1267

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Estinzione della fondazione «Giuseppe Ferro», in Alcamo

Con decreto ministeriale 4 settembre 1998, vistato dall'ufficio centrale del bilancio del Ministero della pubblica istruzione il 16 dicembre 1998, viene dichiarata estinta la fondazione «Giuseppe Ferro», con sede in Alcamo (Trapani).

99A1291

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Federica Fracassi», in Pescara

Con decreto ministeriale 4 settembre 1998, vistato dall'ufficio centrale del bilancio del Ministero della pubblica istruzione il 16 dicembre 1998, viene approvato il nuovo statuto della fondazione «Federica Fracassi» di Pescara.

99A1292

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 239 del 29 gennaio 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa boschiva valli del Natisone - società cooperativa a r.l.», con sede in Drenchia (Udine), costituita il 27 gennaio 1987 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il geometra Sarasso Lanfranco residente in Udine, via San Martino n. 87.

Con deliberazione n. 242 del 29 gennaio 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa edilizia Sottomonte - società cooperativa a r.l., in liquidazione», con sede in Trieste, costituita il 16 novembre 1973 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Tercon in Ongaro Giuliana residente in Trieste, via Benussi n. 8/4.

Con deliberazione n. 240 del 29 gennaio 1999 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa edilizia Ania FVG Trieste 81 - società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di tre mesi la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 48.

99A1293

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035